



Comune di COGOLETO
Provincia di Genova

**Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI)
aggiornato alle modifiche della delibera ARERA 15/2022**

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale
n. ..7..del 24/05/2023**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - PRESUPPOSTI E AMBITI DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	5
ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	6
ART. 8 bis - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO	7
ART. 8 ter - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	8
ART. 9 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	9
ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	9
ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	10
ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
ART. 13 - PIANO FINANZIARIO	10
ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	10
ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	11
ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	12
ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	13
ART. 21 - ZONE NON SERVITE	13
ART. 22 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	14
ART. 23 - BONUS SOCIALE RIFIUTI	14
ART. 24 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE ...	14
ART. 25 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	15
ART. 26 - ALTRE AGEVOLAZIONI	16
ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI.....	16
ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	16
ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO	16
ART. 30 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	17
ART. 31 - TRIBUTO PROVINCIALE	17
ART. 32 - RISCOSSIONE	18
ART. 33 - DICHIARAZIONE TARI	18
ART. 33 bis - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO	20
ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	20
ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	21
ART. 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	21
ART. 37 - RISCOSSIONE COATTIVA	22
ART. 38 - IMPORTI MINIMI PER L'ATTIVITA' ACCERTATIVA.....	22
ART. 39 - SANZIONI E INTERESSI.....	22
ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ART. 41 - NORMA DI RINVIO	22
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE	22
ALLEGATO A - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA	23
ALLEGATO B - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA	24
ALLEGATO C - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA	25
ALLEGATO D - INFORMATIVA RIDUZIONE	28

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e simili, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTI E AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione del caso di cui al successivo articolo 8 bis, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal pagamento del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA.
4. I rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente sono esclusi dai costi del servizio.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. Sono soggetti al tributo anche i fabbricati abusivi.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa dal Comune di Cogoleto è disciplinato da apposito Regolamento al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti relativi all'espletamento del Servizio stesso.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto da chi possiede i locali e/o le aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art.2 della Legge n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, tra queste rientrano:

- i locali vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a nessuno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, di gas) e privi di qualsiasi arredo, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra, e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. La predetta esclusione non si applica a box, magazzini e cantine;
- i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, i portici non chiusi;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico – sportiva; sono invece soggetti a tributo i locali ed aree quali ad esempio spogliatoi, servizi, saune, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.
- i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione e comunque fino a che sussistono le condizioni di esenzione, previa istanza di parte, debitamente documentata;
- le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;

- le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
- aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburante;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati;

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare sul filo interno dei muri. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte di essa con altezza inferiore a 1,5 mt. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	45%
Autocarrozzerie	45%
Autofficine per riparazione veicoli	45%
Gommisti	45%
Galvanotecnici	45%
Fonderie	45%
Verniciatura	45%
Autofficine di elettrauto	35%
Ambulatori medici, dentistici, laboratori di analisi	35%
Macellerie, pescherie	35%
Lavanderie	25%
Tipografie	25%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

4. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali o la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, non è soggetta alla TARI.

5. Le restanti aree e magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano sono soggette al tributo.

6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. Nel caso dei magazzini, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, merci utilizzate

nel processo produttivo.

7. Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto.

ART. 8 bis - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI AVVIO AL RECUPERO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione di cui al precedente comma, non sono tenute alla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile) riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa; La riduzione totale della componente variabile sarà ammessa soltanto se l'utenza non domestica potrà certificare l'avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti ricompresi nell'elenco L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, ivi compreso il codice dell'EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) 200301, con quantitativi di rifiuti effettivamente avviati al recupero superiori o uguali a quelli determinati dalla propria capacità produttiva ($K_d \times$ superficie).

3. Alle utenze non domestiche, che conferiscono al di fuori del servizio pubblico solo determinate tipologie di rifiuti urbani corrispondenti a determinati codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) ricompresi nell'elenco L-quater alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione di cui al comma 1, verrà applicata una riduzione della parte variabile della tariffa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente potenziale di produzione (K_d previsti dal Comune sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza;

Le utenze non domestiche si impegnano altresì a conferire a recupero interamente, e non per frazioni, al di fuori del servizio pubblico i codici EER di cui alla comunicazione effettuata;

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente comma non può superare il 65% della quota variabile.

4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di non conferire al servizio pubblico i rifiuti urbani prodotti deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

5. La scelta di non avvalersi del servizio pubblico comporta l'obbligo di restituzione di eventuali contenitori e tessere forniti dal gestore entro il 1° luglio dell'anno in cui è stata effettuata la relativa comunicazione.

6. La scelta di avvalersi di altro soggetto per il conferimento dei rifiuti presuppone il divieto di conferimento al servizio pubblico dei rifiuti di cui alla comunicazione effettuata.

7. La riduzione della componente variabile della tariffa sarà applicata nell'anno successivo oppure in sede di conguaglio.

8. Il Comune, anche attraverso il soggetto gestore del servizio, ha la facoltà di effettuare controlli anche richiedendo copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,

relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero e di effettuare ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza dei dati inviati in rapporto all'attività svolta ed alla quantità di rifiuti prodotti. In caso di dichiarazioni mendaci o comportamenti non corretti, oltre al recupero della TARI dovuta, verranno applicate le sanzioni ed i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 8 ter - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 116/2020, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 bis del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC (protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it) ed al Gestore del Servizio (taricogoleto@pec.amiu.genova.it), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale dovrà riportare l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente distinti per codice EER così come identificati dall'elenco L-quater alla parte IV del D.Lgs.152/2006.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti anche R13);

3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

4. Ove gli adempimenti di cui ai precedenti punti non vengano ottemperati, l'utenza non domestica non sarà ammessa all'esenzione dalla corresponsione della componente tariffaria variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

5. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero entro il termine di cui al comma 1 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

6. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi delle procedure dettate dal presente articolo devono utilizzare la modulistica di seguito indicata predisposta sulla base di quanto indicato dalla Regione Liguria con D.G.R. 215/2021 e s.m.i.:

- modello di "Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico" (Inserire nel modulo i dati identificativi del numero utenza e dati catastali);
- modello di "Attestazione di avvenuto recupero a cura dell'utenza non domestica interessata;
- modello di "Attestazione di avvenuto recupero a cura dell'impianto di destino;
- autocertificazione esclusione imballaggi terziari nei rifiuti avviati a recupero;
- tabella riepilogativa dei dati per adempimenti Osservatorio Regionale dei Rifiuti (ORSO) da allegare ad all.3b e da trasmettere anche sul file editabile;

➤ autocertificazione esistenza contratto di recupero dei rifiuti urbani.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 9 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Per le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani e simili presso soggetti terzi, verrà applicata, una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti avviati al riciclo e alla quantità di rifiuti urbani e simili calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente potenziale di produzione (Kd previsti dal Comune sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 65% della quota variabile.

2. Entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune via PEC (protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it) ed al Gestore del Servizio (taricogoleto@pec.amiu.genova.it) necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1.

A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero oppure apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed il soggetto che ha effettuato il riciclo. Dovrà inoltre essere prodotta autocertificazione nella quale l'utente certifichi l'assenza di imballaggi terziari che non danno diritto alla riduzione per avvio a riciclo.

3. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dai successivi criteri che dovessero essere determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato o ad altro termine fissato dalle norme statali, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo

267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31 e quanto disposto in materia dalle modalità di elaborazione dei costi del servizio.

ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

ART. 13 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Il Piano Finanziario è approvato nel rispetto dell'art. 6 della deliberazione n. 363/2021 dell'ARERA e validato dall'Autorità competente in materia.

3. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli investimenti necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.

4. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

5. Tutti gli uffici comunali interessati e il soggetto gestore sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nelle tabelle A e B del presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota fissa e di una da una quota variabile.

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera pertinenza dei locali destinati a civile abitazione un solo immobile appartenente a una delle seguenti categorie catastali: C2 e C6.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno 60 giorni. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dalla data di variazione.
5. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, per gli immobili posseduti da persone giuridiche, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, vista la particolare vocazione turistica della zona e in considerazione del fatto che il numero degli occupanti l'alloggio è potenzialmente variabile e quindi non certificabile, ai fini del calcolo si dovrà tenere conto della seguente tabella di deduzione del parametro "numero degli occupanti" in proporzione al parametro "superficie alloggio":

Superficie alloggio mq.	Numero occupanti
fino a 28 mq.	1 persona
da 29 mq. fino a 45 mq.	2 persone
da 46 mq. fino a 60 mq.	3 persone
da 61 mq. fino a 80 mq.	4 persone
da 81 mq. fino a 100 mq.	5 persone
oltre 101 mq.	6 persone

6. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti residenti ricoverati in

case di cura, case di riposo o in istituti sanitari, purché le abitazioni non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero di componenti applicato sarà pari ad 1.

ART. 17 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per mq. (coefficiente Kd).

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di differenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Ai locali normalmente individuati come "pertinenza" (le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) non collegate ad alcuna abitazione o in numero superiore a quelle di cui all'art. 15 comma 4 del presente Regolamento, quindi oggetto imponibile a se tante, è applicata la parte fissa della tariffa prevista per la categoria utenza non domestica "03" – Autorimesse magazzini senza vendita diretta.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate alla TARI. Tale dichiarazione deve essere presentata anche per i locali e le aree escluse dalla TARI.

3. Le persone fisiche o giuridiche e gli enti che possiedono o detengono locali o aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate alla TARI.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.

5. Nel caso si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Le dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni avranno effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.

6. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 90 giorni dalla data di fine del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate alla TARI.

7. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo del presente regolamento.

9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi a conguaglio sull'anno successivo.

10. La dichiarazione, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati al pagamento della TARI ed essere presentata presso gli sportelli dell'ufficio TARI o inviata via e-mail o tramite posta allegando copia del documento d'identità.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 %, sia nella parte fissa che nella parte variabile.

ART. 21 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto del 60% sia nella parte fissa che nella parte variabile per le utenze poste a una distanza superiore a 600 metri dal più vicino punto di raccolta, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori posizionati sul territorio comunale.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 33 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni con unico occupante residente nel Comune di età superiore a 60 anni, stato civile nubile, celibe, vedovo/a; legalmente separato/a; divorziato/a: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti residenti nel Comune che risiedano o abbiano la dimora per più di seimesi all'anno fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30%;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

3. Le riduzioni tariffarie, ad eccezione di quella di cui al comma 1 lett. a) che è riconosciuta d'ufficio, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23 - BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Ai sensi dell'articolo 57 bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito nella L.157/2019 è previsto che ARERA assicuri condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

ART. 24 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni della raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche come previsto dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013.

2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente in Isola Ecologica rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione alla TARI, una riduzione della quota variabile della tariffa TARI applicata. La riduzione si applica sull'anno successivo a quello in cui sono avvenuti i conferimenti. Per ogni conferimento effettuato dall'intestatario TARI o da un componente del suo nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta con i punti accreditati, in base alle corrispondenze contenute nella tabella dell'allegato "Tabella oggetti punti".

Al 31 dicembre di ogni anno la somma dei punti ottenuti determinerà il punteggio totale al quale corrisponderà la riduzione della tariffa che verrà applicata sull'anno successivo.

Per avere diritto all'incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12 di ogni anno:

- da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto a una riduzione di euro 10
- da 18 punti e oltre per aver diritto a una riduzione di euro 20

I conferimenti alle isole ecologiche vevoli per la riduzione oggetto del presente comma saranno quelli registrati a partire dal 01 gennaio 2024; le riduzioni corrispondenti verranno calcolate a partire dall'emissione del tributo del 2025. Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi. Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

3. Ai cittadini residenti nel comune di Cogoleto, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, che abbiano attivato il compostaggio domestico, viene applicata una riduzione della quota variabile del 10% per la sola abitazione di residenza. Per ottenere la riduzione della tariffa il cittadino deve presentare una richiesta di riduzione tariffaria per utenze domestiche, mediante la compilazione dell'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Gestore del Servizio e disponibile presso gli sportelli fisici. Tale riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per aver diritto alla riduzione è necessario essere in regola con i pagamenti TARI. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la corretta pratica del compostaggio. La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali. La revoca d'ufficio della riduzione avrà come decorrenza il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di verifica. A tal fine, il funzionario responsabile può anche inviare al contribuente questionari per verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione della riduzione. Il contribuente ha obbligo di riscontro.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

5. Le utenze non domestiche ricomprese nell'allegato L- Quinquies del Dlgs.116/20, possono conferire in forma gratuita differenziando i propri rifiuti se ricompresi in allegato L-Quater dello stesso decreto, solo presso Centri di Raccolta attivi per stesse, senza aver però diritto ad alcuna riduzione.

ART. 25 - RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, delle seguenti percentuali:

- a) 40 % purché l'utilizzo non sia superiore a 3 mesi continuativi nel corso dell'anno solare;
- b) 30% purché l'utilizzo non sia superiore a 6 mesi continuativi nel corso dell'anno solare;
- c) 20% purché l'utilizzo non sia superiore a 9 mesi continuativi nel corso dell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 la tariffa si applica in misura ridotta:
 - alle utenze domestiche di soggetti residenti che hanno un numero di occupanti pari o superiore a 5, di cui almeno tre membri siano figli. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 45%. La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione rilevabile dall'anagrafe comunale e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione;
 - alle utenze non domestiche riconosciute "Botteghe Storiche" ubicate nel Comune Cogoleto inserite nell'Albo comunale delle Botteghe Storiche, identificate e riconosciute a norma dell'art. 7 del Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2017. La riduzione è applicata alla sola parte variabile della tariffa nella misura del 15% ed è cumulabile con altre agevolazioni.
2. Nel caso di eventi straordinari dichiarati a livello nazionale, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche potrà essere oggetto di agevolazioni percentuali disposte con deliberazione del Consiglio Comunale finanziate da risorse dello Stato o da risorse proprie dell'Ente.
3. L'Ente in caso di eventi eccezionali e straordinari dichiarati a livello nazionale può attribuire alle utenze domestiche o non domestiche contributi proporzionati all'importo della Tari dell'anno in corso dell'anno precedente.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni tariffarie ad un unico soggetto passivo, la misura massima complessiva delle stesse non può superare il 90% della parte variabile della tariffa.

ART. 28 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 26, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 30 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica il tributo, ma quanto determinato nel contratto.
2. In mancanza di stipula del contratto il tributo è comunque applicato secondo i criteri degli articoli precedenti.

ART. 31 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, così come modificato dall'art. 38 bis della Legge 157 del 19/12/2019.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o dall'Ente deputato per legge.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 32 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre forme previste dalle vigenti norme di legge.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 e dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza almeno bimestrale, scadenti il giorno 30 del mese, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le rate di acconto possono essere calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente e ammontare complessivamente al 60% del totale dovuto nell'anno precedente. L'ultima rata a saldo sarà determinata sulla base delle tariffe fissate dall'Ente per l'anno e terrà conto di quanto già versato dai contribuenti.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 37, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 33 - DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1.

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dalla data dalla quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti iscritti regolarmente all'anagrafe comunale.

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, PEC se esistente;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e generalità del proprietario/i se diverso dal dichiarante e/o dall'occupante;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso/detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e loro partizioni interne e generalità del proprietario/i se diverso dal dichiarante e/o dall'occupante;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dall'evento il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data del decesso.

10. In sede di prima applicazione del tributo restano ferme le superfici già dichiarate o definitivamente accertate eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 33 bis - MODALITA' E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.

ART. 34 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro i termini di legge.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27/12/2006 n. 296, il tributo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensato con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

3. Prima di procedere al rimborso, il funzionario responsabile è tenuto a verificare che il contribuente non abbia debiti nei confronti del Comune sia relativi a tributi che ad altre entrate comunali. In quel caso si procederà alla compensazione.

4. A tal fine sentiti i funzionari responsabili delle singole entrate, il funzionario responsabile TARI provvederà a comunicare al contribuente che il suo credito TARI sarà compensato con il debito di cui vanno specificandone tutte le caratteristiche.

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di legge con decorrenza dalla data di effettivo maggior versamento.

6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite minimo di versamento fissato nel presente regolamento in € 10,00 (dieci).

ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene

mediante modello di pagamento unificato o altre modalità.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 37 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 38 - IMPORTI MINIMI PER L'ATTIVITA' ACCERTATIVA

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (dodici), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 39 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

ART. 41 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa Rifiuti nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno di adozione.

ALLEGATO A - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,45
4	1,14	1,54
5	1,23	1,74
6 e oltre	1,30	1,87

ALLEGATO B - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Tipologia utenza	Kc	Kd
Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto, Uffici Pubblici	0,30	2,00
Cinematografi, Teatri, Circoli	0,65	5,25
Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,81	6,42
Distributori carburante	1,14	10,10
Stabilimenti balneari	0,96	7,83
Esposizioni e Autosaloni,	0,51	4,22
Alberghi e Pensioni con ristorante	1,42	11,65
Alberghi e Pensioni senza ristorante - Affittacamere	1,02	8,32
Case di cura e riposo, Collegi, Caserme, Carceri, Convitti, Ospedali, Ist.religiosi, Ambulatori medici pubblici	0,50	4,50
Campeggi	0,38	3,13
Uffici, Agenzie, Studi Medici e Veterinari privati	1,52	11,50
Banche ed Istituti di credito, Studi professionali	0,92	7,55
Negozi abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta ed altri beni durevoli	1,41	11,55
Edicole, Tabaccaio, Plurilicenze, Farmacia	1,55	13,00
Attività sportive	0,83	6,81
Banchi di mercato di beni durevoli	0,55	4,45
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista, Lavanderie	1,48	11,80
Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Fabbro, Idraulico, Eletttricista, Tipografie	1,30	11,60
Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista, Carburatorista, Autolavaggi	0,55	6,00
Attività industriali con capannoni di produzione, Ferrovie, Aree Portuali, Autostazioni	0,55	4,50
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,80	6,50
Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Osterie, Pub,	3,00	30,00
Mense, Amburgherie, Birrerie	3,00	30,00
Bar, Caffè, Pasticceria, Gelateria, Stabilimenti balneari (area dedicata alla somministrazione)	3,00	29,50
Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi aliment., Pollerie	2,98	29,40
Plurilicenze alimentari e/o miste, Produttori di vino, Olio, Molini	2,61	21,40
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	3,59	35,00
Ipermercati di generi misti	2,15	17,85
Banchi di mercato generi alimentari	1,75	14,35
Discoteche night club	1,15	11,00
Bed and Breakfast	0,95	7,76

ALLEGATO C - TABELLA COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO TABELLA RIEPILOGATIVA OGGETTI E PUNTI

Tipologia	Punti
acquario	1
armadio sino a 2 ante	2
armadio da tre o più ante	3
asciugacapelli	1
aspirapolvere	2
asse da stiro	1
attaccapanni alto da pavimento	1
bastone da tende in legno o metallo	1
batteria per veicoli a motore	3
bicicletta	1
box doccia	1
caldaia	3
calorifero	1
cappa aspirante	2
carrozzina	1
cassa acustica	1
cellulare	1
comò	2
comodino	1
condizionatore	3
congelatore	3

consolle videogiochi	1
credenza	2
cucina a gas	3
divano	3
ferro stiro	1
finestra	1
fornetto elettrico	2
forno microonde	2
frigorifero	3
frullatore	1
lampada e lampada al neon	0,5 a pezzo
lampadario	1
lavastoviglie	3
lavatrice	3
lavello acciaio o ceramica	1
lettore dvd	1
libreria	2
lucidatrice	2
macchinina a pedali o elettrica	1
materasso	3
mensola	0,5 a pezzo
mobiletto di legno o metallico	1
olii e vernici	0,5 a Kg
paio di sci	1
passeggiino	1
pensile o base da cucina	1
persiana	1

personal computer	2
piccoli elettrodomestici	1
plafoniera	1
poltrona	3
porta	3
rete letto	3
riloga	1
ripiano	0,5 a pezzo
rubinetteria	0,5 a Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,...)	1
scaffale	0,5 a pezzo
scala	1
scaldabagno	3
scarpiera	1
scarponi sci (paio)	1
scrivania	2
sedia	1
seggolini per auto	1
seggione	1
specchio da parete	1
stendibiancheria	1
tavolino	1
tavolo da pranzo	2
televisione	2
triciclo	1
vetrinetta, angoliera	2
videoregistratore	1

ALLEGATO D - INFORMATIVA RIDUZIONE

Informativa riduzione TARI per conferimenti presso le isole ecologiche

Le Isole Ecologiche (o Centri di Raccolta) sono aree destinate alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi di **provenienza domestica**.

Per incentivare i cittadini a utilizzare le Isole Ecologiche, il Comune di Cogoleto e Amiu hanno previsto una riduzione sulla TARI che verrà riconosciuta sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Il meccanismo è semplice: bisogna accumulare dei punti assegnati in base ai materiali portati nell'arco dell'anno.

I diversi oggetti possono essere portati una o più volte per accumulare punti.

Per avere diritto all'incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12 di ogni anno:

- **da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto a una riduzione di euro 10**
- **da 18 punti e oltre per aver diritto a una riduzione di euro 20**

Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi.

Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.

L'Isola Ecologica di Cogoleto si trova in:

VIA DELLA PACE 38

ORARI

lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00

mercoledì dalle 13.30 alle 18.30

SI POSSONO CONFERIRE:

Rifiuti ingombranti, RAEE, batterie e accumulatori, vernici, inchiostri e resine contenenti sostanze pericolose, legno, metalli, pneumatici fuori uso, rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, medicinali, rifiuti biodegradabili, umido, imballaggi misti, vetro, imballaggi carta e cartone, toner, oli e grassi.

L'accesso all'Isola è consentito solo a privati alla guida di mezzi di proprietà (o con veicoli noleggiati) e muniti di codice fiscale.

Amiu potrebbe bloccare l'accesso agli utenti che hanno superato il limite di conferimenti fissato sulla base della produzione media di rifiuti ingombranti, detriti, legno e Raee (televisori, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, console, telefoni cellulari ecc.), provenienti da case, cantine e box di un'utenza domestica.

Tale provvedimento serve a evitare conferimenti impropri e a impedire violazioni delle normative in vigore.

Chi è stato bloccato potrà accedere alle isole solo dopo una specifica autorizzazione di Amiu, da richiedere compilando un modulo (per informazioni rivolgersi al personale dell'isola).